



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – LEGGE REGIONALE
CAMPANIA N. 14/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
110	19-06-2026

Servizio:DIREZIONE

Responsabile del Servizio:SORA' AGOSTINO

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2026-2029 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CARINARO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-3) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Caserta per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Caserta è istituito l'EDA Caserta, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Caserta, con Deliberazione n. 02/2024 del 16.01.2024, ha rinnovato al Dott. Agostino Sorà, l'incarico di Direttore Generale dell'EDA Caserta;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in

materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'art. 5, co. 2, dello Statuto dell'EDA prevede che *“Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”*;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

- con successiva deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif, ARERA ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- l'Autorità, con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 389/2023/R/rif per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif, ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

- con la *deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif*, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 397/2025/R/rif per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MT

R-3);

RILEVATO CHE

- all'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif. del 5 agosto 2025:

1. la ricezione del PEF “grezzo” da parte del gestore e la verifica formale che comprende tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-3 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF come da Allegato 2 alla determinazione ARERA 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.4 dell'Allegato “A” alla deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif., del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) periodo regolatorio 2026-2029;
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della “proposta tariffaria” (PEF periodo regolatorio 2026-2029), relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n.1/DRIF/2025), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “proposta tariffaria” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede comunale).

CONSIDERATO CHE:

- *all'art. 7.1)* della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) *n.397/2025* è previsto che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

- *all'art. 7.3)* è previsto che il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

- *all'art. 7.4)* è previsto che l'organismo competente di cui al comma 7.1, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica, a seguito di procedura partecipata con il gestore, motivando agli operatori le scelte adottate; definisce i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantisce il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

- *all'art. 7.5)* è previsto che l'organismo competente di cui al comma 7.1, assume le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:

- a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;*
- b) *con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;*

- *all'art. 7.6)* è previsto che la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene: a) da parte

dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n.01 del 25.02.2026 è stata approvata la “*Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 397/2025 per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3)*”;

DATO ATTO CHE:

a) l'EDA Caserta, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. nota trasmessa a mezzo PEC dal **Comune di Carinaro (CE)** in data 19.06.2026, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1250/2026 in pari data, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (TOOL di calcolo MTR-3)*;

- relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*);

- dichiarazione di veridicità predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'*Allegato 3* (per i gestori di diritto privato) della *Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- bilancio d'esercizio al 31.12.2024 del soggetto gestore;

- il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (TOOL di calcolo MTR-3)*, compilato in forma aggregata;

- relazione di accompagnamento del Comune;

- copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale di **Carinaro (CE)** n. 8 del 18.07.2024 (deliberazione tariffe TARI 2024) e n. 9 del 15.04.2025 (deliberazione tariffe Tari 2025);

- dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'*Allegato 4* (per i gestori di diritto pubblico) della *Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*, redatta ai sensi dell'*articolo 47 del D.P.R. 445/2000*, sottoscritta digitalmente dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- *Attestazione di VERIFICA DATI MTR-3 – Art. 30, punto 30.2 – Allegato A – Delibera ARERA n. 397/2025/R/rif.* con la quale il Comune dà atto allo scrivente E.T.C. che all'esito della procedura partecipata con il gestore, risulta quanto segue:

rispondenza al Canone Contrattuale: i costi operativi inseriti dal Gestore nel TOOL risultano coerenti con il quadro economico del contratto di affidamento. Non sono stati rilevati oneri eccedenti rispetto ai corrispettivi pattuiti per i servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;

invarianza delle Prestazioni: la documentazione a supporto conferma che i costi dichiarati riflettono esattamente il perimetro dei servizi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza indebite inclusioni di costi relativi a prestazioni extra-canone non preventivamente autorizzate o regolate da atti sottomessi;

verifica degli Investimenti: i dati relativi ai cespiti e alle immobilizzazioni (investimenti in automezzi, attrezzature, contenitori) risultano coerenti con il piano degli investimenti contrattuale;

assenza di Duplicazioni: è stato accertato che tra i costi inseriti nel TOOL dal gestore non vi sono duplicazioni con oneri già coperti da altre entrate o contributi (es. contributi CONAI se gestiti

direttamente dall'Ente).

Pertanto, le risultanze contabili esposte dal Gestore sono giudicate **pienamente coerenti** con l'assetto economico-giuridico definito nel contratto di affidamento in essere e non alterano l'equilibrio sinallagmatico della concessione/appalto.

Sulla base dell'esame condotto, la documentazione prodotta dal gestore e i dati inseriti nel TOOL MTR-3 risultano **coerenti** e idonei alla successiva fase di validazione del PEF da parte dell'organo competente.

CONSIDERATO che lo scrivente Ente d'Ambito al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR-3 rifiuti per il quadriennio 2026/2029 – Deliberazione ARERA n. 397/2025, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 104 Comuni della Provincia di Caserta e presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2026/2029 – P.E.F.**:

- Nota Prot. n. 119/2026 del 22.01.2026 – Richiesta dati economici annualità 2026/2029 – inviata a tutti i 104 Comuni dell'ATO Caserta;
- Note Prot. dal n. 147/2026 al 2185/2026 del 29.01.2026 – Richiesta dati economici annualità 2026/2029 – inviata ai gestori dei servizi;
- Nota Prot. n. 362/2026 del 25.02.2026 – Integrazione richiesta dati economici annualità 2026/2029 – inviata a tutti i 104 Comuni dell'ATO Caserta ed ai gestori del servizio.

CONSIDERATO, altresì che

- all'art. 29.1) dell'«*Allegato A*» alla deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, è previsto che *“sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo (indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario) e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'art.8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18”*;

- all'art. 29.5) dell'«*Allegato A*» alla deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, è stabilito che *“il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*;

- all'art. 30.1) alla deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, è stabilito che il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione dell'organismo competente definito all'art.1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif. ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani e, al punto 2 della Deliberazione medesima, si stabilisce che *“i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024”*;

VISTA la Relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'allegato 2 della Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-3, elaborata in coerenza con quanto stabilito nella «*Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif.*» di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029», approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.01/2026 del 25.02.2026;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente n. 363/2021 *“è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo”*;

DATO ATTO CHE ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è lo Scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dallo Scrivente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 152/2006;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- la Deliberazione ARERA n. 389/2023;
- la Determinazione ARERA n. 1/2023;
- la Deliberazione ARERA n. 397/2025;
- la Determinazione ARERA n.1/2025;

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) **di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di validare** il *piano economico finanziario* 2026-2029 per la determinazione della tariffa del **Comune di CARINARO**, comprensivo di allegata Relazione di accompagnamento come previsto dall'Allegato 2 della Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025;

- 3) di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2026 del **Comune di CARINARO** è pari ad € 1.320.867,00 di cui € 1.081.825,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 239.042,00 relativa alla componente di costi fissi;
- 4) di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2027 del **Comune di CARINARO** è pari ad € 1.334.625,00, di cui € 1.110.103,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 234.522,00 relativa alla componente di costi fissi;
- 5) di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2028 del **Comune di CARINARO** è pari ad € 1.347.299,00, di cui € 1.113.392,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 233.907,00 relativa alla componente di costi fissi;
- 6) di stabilire** che il piano corrispettivo complessivo riconosciuto per la determinazione della TARI 2029 del **Comune di CARINARO** è pari ad € 1.325.562,00, di cui € 1.092.270,00 relativa alla componente di costi variabili ed € 233.292,00 relativa alla componente di costi fissi;
- 7) di dare atto che** la procedura ha elaborato un Extra-Gap pari a € 38.955 per l'anno 2026 e € 2.112,22 per l'anno 2027. Prima di procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), lo scrivente Ente ha trasmesso al Gestore una proposta di rimodulazione del suddetto importo nell'esercizio successivo; il Gestore ha formalmente accettato tale proposta e che, conseguentemente, l'ETC ha provveduto alla validazione del PEF relativo al periodo 2026-2029;
- 8) di specificare che**, i valori relativi alle annualità 2026 e 2027, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.10 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif che prevede la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria del biennio 2026-2027, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi;
- 9) di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 10) di trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 11) di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al **Comune di CARINARO** per i successivi adempimenti di competenza;
- 12) di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 19-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL QUADRIENNIO 2026-2029 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CARINARO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-3) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).

Il Responsabile del Servizio
SORA' AGOSTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.